

La Camera,

premesso che:

la necessità del differimento dei termini per il divieto di smaltimento in discarica pone in evidenza il drammatico divario esistente tra le diverse regioni e soprattutto tra nord e sud del paese;

da tempo si è individuato nel commissariamento di alcune regioni del sud lo strumento per avviare la riduzione di tale *gap* ed addivenire al superamento dell'emergenza;

l'emergenza sta assorbendo significative risorse umane ed economiche dello Stato per sopperire ad inefficienze delle amministrazioni locali, senza che il superamento venga in tal modo incentivato; si è anzi determinata una progressiva perdita di attenzione da parte degli enti locali, deresponsabilizzati di competenze e funzioni a favore delle regioni;

nella regione Puglia tale commissariamento è in atto da diversi anni senza sostanzialmente modificare in nulla il massiccio se non esclusivo ricorso allo smaltimento indiscriminato in discariche che vengono sistematicamente ed alternativamente sottoposte a procedimenti di ampliamento, facendo sì che l'impatto ambientale dello smaltimento continui a pesare sempre sulle stesse realtà locali;

le discariche sono per la maggior parte ancora sotto il controllo del privato sia per la proprietà che per la gestione;

in nessun modo appare avviata un'inversione di tendenza sia per quanto riguarda la prevenzione e il riciclo, che per l'avvio di impianti di compostaggio e/o di termovalorizzazione;

impegna il Governo

a condurre una puntuale ricognizione dello stato dei provvedimenti posti in essere nella regione Puglia dal Commissario per l'ambiente per uscire dall'emergenza, e successivamente a riferirne alla competente commissione della Camera;

ad avviare il superamento del commissariamento attraverso l'individuazione di nuove modalità che, anche con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle amministrazioni locali, possano accelerare il processo di modernizzazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti anche in Puglia.

9/1334/4. Piglionica, Nicola Rossi, Rosiello, Rotundo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, prevede la proroga del termine relativo all'adesione delle aziende del settore al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), istituito ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

la proroga di tale termine si rende necessaria per garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività, essendo attualmente il Consorzio in avanzata fase di organizzazione;

fino ad oggi, gli oneri di funzionamento del Consorzio sono ricaduti interamente su quei soggetti che, ai sensi dell'articolo 51, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, hanno provveduto ad iscriversi al POLIECO entro la data del 19 luglio 2001, sostenendone economicamente l'attività,

impegna il Governo

a promuovere le misure necessarie affinché la proroga del termine per l'adesione al Consorzio POLIECO non penalizzi i soggetti che hanno già aderito al Consorzio stesso entro la data del 19 luglio 2001.

9/1334/5. Parolo, Guido Dussin.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 384 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO
2001, N. 256, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SET-
TORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DAL SENATO) (1386)**

(A.C. 1386 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Regolamento di attuazione*). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data conti-

nuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività ».

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29

marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1386 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale” ».

(A.C. 1386 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. Entro il termine del 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, è adottato il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e nell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto legislativo.

1. 1. Raffaldini, Tuccillo, Susini, Tidei, Illy.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro il termine del 31 dicembre 2001, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e delle lettere a) e b) del

comma 1 dell'articolo 20 del presente decreto legislativo.

1. 8. Raffaldini, Tidei, Susini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: regolamento da emanarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e nell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto legislativo.

1. 2. Raffaldini, Tuccillo, Susini, Tidei, Illy.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con proprio regolamento con le seguenti: con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il regolamento.

1. 4. Raffaldini, Tidei, Susini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: le previste disposizioni attuative con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto legislativo.

1. 5. Raffaldini, Susini, Tidei.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: alla predetta data con le seguenti: all'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

1. 3. Susini, Tuccillo, Tidei.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20 con le seguenti: e nell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto legislativo.

1. 9. Raffaldini, Susini, Tidei.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comma 1, del presente decreto legislativo.

1. 7. Raffaldini, Tidei, Susini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: del presente decreto legislativo.

1. 6. Raffaldini, Tidei, Susini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. Con regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un nuovo documento di trasporto sostitutivo della lettera di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tenendo conto del tipo di trasporto effettuato e delle specifiche disposizioni che disciplinano l'attività di autotrasporto.

2. Con regolamento di cui al comma 1 è altresì definito il sistema dei controlli previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contratto di trasporto può essere concluso in forma libera, a condizione che i dati di iscrizione all'albo degli autotrasportatori risultino dal documento di cui all'articolo 3.

1. 01. Raffaldini, Tidei, Susini.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2001.

2. 5. Tuccillo, Raffaldini, Susini, Tidei, Illy.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 gennaio 2002.

2. 6. Raffaldini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2002.

2. 7. Raffaldini, Tuccillo, Susini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2002.

2. 8. Raffaldini, Tuccillo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.

2. 9. Susini, Tidei.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: possedere i requisiti fino alla fine del comma, con le seguenti: essere iscritte all'albo degli autotrasportatori e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda o per l'acquisto del pacchetto azionario o delle quote o con qualsiasi altro mezzo, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.

2. 10. Tidei.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. La non assoggettabilità alle disposizioni sull'autotrasporto per conto terzi prevista per gli enti locali è estesa a tutti i soggetti costituiti dagli stessi enti per l'esercizio dei servizi pubblici locali previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 11. Raffaldini, Tidei, Susini, Illy.

Aggiungere la rubrica:

(Temporaneo rinvio della liberalizzazione)

2. 1. Raffaldini.

Aggiungere la rubrica:

(Rinvio della liberalizzazione)

2. 2. Raffaldini.

Aggiungere la rubrica:

(Temporanea sospensione della liberalizzazione)

2. 3. Raffaldini.

Aggiungere la rubrica:

(Sospensione del processo di liberalizzazione)

2. 4. Raffaldini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Le tariffe dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi sono regolate da accordi collettivi distinti per categorie merceologiche, individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali accordi collettivi determinano altresì i termini e le modalità per il paga-

mento dei servizi e la disciplina delle successive variazioni tariffarie e sono stipulati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori e dei committenti.

2. In caso di mancata stipulazione degli accordi entro il termine di cui al comma 1, ciascuna delle parti interessate può chiedere la mediazione del Ministro delle Infrastrutture al fine di addivenire alla definizione degli accordi. In mancanza della richiesta ovvero in caso di esito sfavorevole della mediazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori e dei committenti, sono determinate le condizioni e le tariffe per categoria merceologica interessata, tenendo conto della tipologia delle prestazioni di trasporto, delle dimensioni e dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, nonché della esigenza di garantire la sicurezza della circolazione.

2. 01. Raffaldini, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie derivanti dal contratto di trasporto di cui al precedente articolo, sono sottoposte, a pena di improcedibilità, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o i relativi uffici decentrati, secondo le modalità determinate con regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro di Giustizia, da adottare entro novanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il

vettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine diverso.

4. Le parti possono concordemente richiedere che la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i contratti ai quali sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, avvenga secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. Nel caso che tra le parti sia già pendente un giudizio, il tentativo di conciliazione è esperito dal giudice e la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale deve essere esercitata entro sessanta giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione.

5. In caso di nullità del contratto è comunque dovuto un compenso per il trasporto effettuato, determinato dal giudice o dal collegio arbitrale sulla base della natura della merce trasportata, del tipo, della durata e della lunghezza del trasporto, e delle condizioni del tracciato stradale interessato al trasporto.

2. 02. (ex 3-bis. 01.) Raffaldini, Susini, Tidei.

ART. 3.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A far data dal 1° luglio 2001.

3. 2. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole da: la prevista annotazione fino alla fine del comma, con le seguenti: non è ammissibile l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, prevista dall'articolo 2033 del codice civile, nel caso in cui il contratto sia nullo

per mancanza della forma scritta e della annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati di iscrizione del vettore nell'albo degli autotrasportatori e di quelli dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, di cui il vettore deve essere titolare.

2. Nel caso di cui al comma 1 restano dovuti al vettore i compensi concordati tra le parti, a condizione che il vettore sia iscritto nell'albo degli autotrasportatori e titolare dell'autorizzazione.

3. 3. Tuccillo.

Aggiungere la rubrica:

(Interpretazione autentica)

3. 1. Raffaldini.

ART. 3-BIS

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. *(Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001)*. 1. Ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 02. Governo.

(A.C. 1386 – Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'attuale sistema di tariffe obbligatorie, cosiddette « a forcella » non corrisponde ormai all'evolversi della situazione normativa e alla progressiva obsolescenza del sistema;

dal raffronto con le normative degli altri paesi europei emerge la singolarità dell'ordinamento italiano;

impegna il Governo

al riordino urgente del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi, in un mercato aperto e concorrenziale, per un superamento graduale delle tariffe obbligatorio a forcella;

a) le tariffe siano regolate da accordi collettivi distinti per categorie merceologiche;

b) sia istituito un nuovo documento di trasporto sostitutivo della lettera di vettura e un nuovo sistema di controlli;

c) per le controversie derivanti dai suddetti contratti di trasporto sia previsto il tentativo obbligatorio della conciliazione e della facoltà di ricorrere all'arbitrato;

d) al termine di un periodo transitorio le tariffe siano rimesse alla libera contrattazione tra le parti.

9/1386/1. Raffaldini.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA (1387)

(A.C. 1387 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di

personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

ART. 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo

1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

ART. 3.

(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1387 – Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

1. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 2.

(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo: I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. 1. Bricolo, Rizzi.

(Approvato)*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La prosecuzione dei predetti programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi è subordinata alla verifica bimestrale dei risultati ottenuti ed alla cooperazione del Governo albanese nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio italiano.

2. 2. Bricolo, Rizzi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*ART. 2-bis. *(Disposizioni di convalida).* —

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. 01. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

*(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).**Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. *(Modifica dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27).* — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. »

3. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1387 – Sezione 3)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

con riferimento alla missione EUMM
(*European Union Monitoring Mission*),

considerato che:

la missione, che ha natura diplomatica, impegna per l'85 per cento personale militare ed è schierata in tutti i paesi balcanici;

i militari italiani che vi partecipano sono 15, tra ufficiali e sottufficiali;

il personale non dispone dell'accesso a strutture logistiche, infatti il vitto, l'alloggio e le spese per assistenza sanitaria sono tutte a relativo carico, pur operando in zone anche ad alto rischio;

tutto il personale è stato dotato di *status* diplomatico;

il personale attualmente percepisce solo la diaria estera per i soli giorni di presenza, a prescindere quindi da ogni considerazione per quanto premesso;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa al fine di riconoscere a tale personale il regime giuridico previsto per il personale diplomatico dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

9/1387/1. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pisa.

La Camera,

premessi che:

il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge 8 gennaio 2001, n. 2, con la quale si è provveduto ad abrogare le disposizioni che consentivano l'ipotesi di arruolamento alle forze armate di minori di diciotto anni, seppure in concomitanza di speciali circostanze;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore di diciotto anni;

i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi;

l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il principio dell'età per l'assunzione al lavoro, o comunque a un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche alla partecipazione ai conflitti armati;

a tutt'oggi il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia è stato firmato da 81 paesi e già ratificato dal Canada, dal Bangladesh, dallo Sri Lanka ed Andorra e, come noto, occorrono ulteriori dieci ratifiche per la sua operatività;

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata legge n. 2 del 2001, non solo attraverso la presentazione di un disegno di legge di ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati, ma anche in sede di missioni internazionali di pace.

9/1387/2. Ruzzante, Melandri, Bettini, Minniti, Pisa, Magnolfi, Raffaella Mariani, Sereni.

La Camera,

impegna il Governo

affinché la prosecuzione dei predetti programmi a sostegno delle forze di polizia albanesi sia subordinata alla verifica bimestrale dei risultati ottenuti ed alla cooperazione del Governo albanese nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio italiano.

9/1387/3. Rizzi.